

Mod. 5382

# ***CRESCITA PIU' MINIMO***

**ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO  
UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE  
LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO DJ  
EUROSTOXX 50.**

Il presente modello è stato redatto nel mese di ottobre 2005

# NOTA INFORMATIVA

(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

## PREMESSA

L'informativa precontrattuale, e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

## 1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1.1 – Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano - Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05.

Sito Internet: [www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it).

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

## 2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

### **Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza**

“Crescita più Minimo” è un'assicurazione sulla vita di tipo index linked a termine fisso, a premio unico, con maggiorazione del capitale (Tariffa 25IJ).

Una polizza a termine fisso è un contratto assicurativo che prevede il pagamento della prestazione sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data, che di sua premorienza.

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria il cui rendimento è connesso ad un parametro di riferimento, nella fattispecie all'indice azionario D.J. Eurostoxx 50.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del valore del parametro citato in precedenza, in funzione del particolare meccanismo di indicizzazione delle prestazioni al parametro stesso, attraverso un titolo obbligazionario strutturato, di seguito definito anche come “obbligazione” o più semplicemente “titolo”, emesso da Kaupthing Bank Hf di seguito definita anche come “emittente”.

Si sottolinea che le prestazioni del contratto, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto stesso, ossia in caso di morte dell'Assicurato o di sua sopravvivenza, dipendono dalle oscillazioni del valore del parametro di riferimento citato in precedenza.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Si precisa che l'obbligazione strutturata, a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto qui descritto, viene acquistata da Bipiemme Vita S.p.A. attraverso Banca Akros S.p.A., società appartenente

al gruppo Banca Popolare di Milano e che inoltre Banca Akros S.p.A. è l'agente di calcolo che determina il valore dell'obbligazione strutturata stessa.

Si precisa inoltre che la distribuzione del contratto qui descritto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca popolare di Milano, o partecipati da società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano (alla data di redazione della presente Nota Informativa: Banca Popolare di Milano S.C. a R.L., Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.). Inoltre il contratto può essere distribuito da società con cui Bipiemme Vita o altre società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano intrattengono rapporti d'affari.

In tali casi si segnala la presenza di un conflitto di interessi, in quanto il prodotto assicurativo è emesso e distribuito da soggetti appartenenti al medesimo gruppo o da soggetti partecipati da società del gruppo.

In ogni caso Bipiemme Vita S.p.a., pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti i migliori risultati possibili.

**Poiché la Società non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo né in caso di riscatto da parte del Contraente, né in caso di anticipato rimborso dell'obbligazione, né alla scadenza contrattuale, le prestazioni illustrate nella seguente sezione "3. Informazioni sul contratto" sono connesse al rimborso del titolo da parte dell'emittente.**

Inoltre il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società, in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

**In relazione alla struttura del titolo cui sono collegate le prestazioni contrattuali, la stipula della presente assicurazione comporta per il Contraente il rischio tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte).**

**In tale ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.**

Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella sezione "3. Informazioni sul contratto".

### **3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

#### **3.1 – Prestazioni**

Le prestazioni contrattuali saranno corrisposte agli aventi diritto alla scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data, sia di sua morte prima della data stessa.

Al 30/11/2010, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. rimborserà ai Beneficiari designati un ammontare pari alla somma dei seguenti due importi **[a) e b)]**:

- a)** un importo corrispondente all'ammontare di premio corrisposto;
- b)** una "cedola a scadenza" pari ad una partecipazione del 50% su una opzione asiatica con rilevazioni trimestrali con un minimo compreso tra il 2,5% e il 6,0% del premio versato.

La "cedola a scadenza" descritta in precedenza verrà calcolata secondo seguente formula:

$$C = \text{Max} \left( \text{MD}\%; \text{P}\% \times \frac{\text{Index}_f - \text{Index}_0}{\text{Index}_0} \right)$$

$$Index_f = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} Index_i$$

con:

$Index_i$  : rilevazione  $i$ -esima dell'Indice di Riferimento.

$Index_0$  : rilevazione in Data Strike dell'Indice di Riferimento.

La cedola minima MD% è calcolata dinamicamente: ogni trimestre viene verificata la performance  $R_i$  dell'Indice dalla Data Strike:

$$R_i = \frac{Index_i - Index_0}{Index_0}$$

Se  $R_i$  è positiva (ovvero, la rilevazione è superiore allo Strike), viene accumulata una cedola periodale minima pari a  $CP_i$ , in caso contrario zero. MD% non potrà comunque essere inferiore a MIN%. In formule:

$$CP_i = 0.3\% \text{ se } R_i > 0$$

$$0 \text{ se } R_i \leq 0$$

$$MD\% = \text{Max} \left( \text{MIN}\%; \sum_{i=1}^{20} CP_i \right)$$

$$P\% = 50\%; \quad CP_i = 0.3\%; \quad \text{MIN}\% = 2.5\%$$

Le 20 date di rilevazione, con cadenza trimestrale, saranno le seguenti:

Date di rilevazione		
28 Febbraio 2006	30 Novembre 2007	31 Agosto 2009
30 Maggio 2006	29 Febbraio 2008	30 Novembre 2009
30 Agosto 2006	30 Maggio 2008	26 Febbraio 2010
30 Novembre 2006	29 Agosto 2008	31 Maggio 2010
28 Febbraio 2007	28 Novembre 2008	30 Agosto 2010
30 Maggio 2007	27 Febbraio 2009	16 Novembre 2010
30 Agosto 2007	29 Maggio 2009	

**In caso di morte dell'Assicurato** prima del 30/11/2010, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati, al 30/11/2010, scadenza del contratto, oltre a quanto previsto in caso di vita dell'Assicurato, anche un importo pari all' 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio versato alla sottoscrizione del contratto:

**Sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia di sua morte prima della data stessa, il pagamento delle prestazioni da parte della Società è subordinato alla capacità di rimborso dell'obbligazione "Crescita più Minimo Eurostoxx" da parte dell'emittente.**

**Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Kaupthing Bank Hf non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.**

Il titolo obbligazionario "Crescita più Minimo Eurostoxx" è descritto al punto 3.2 della presente nota, mentre le sue prestazioni sono illustrate al presente punto 3.1.

### 3.2 – Titolo obbligazionario e parametro di riferimento

La somma liquidabile alla scadenza contrattuale è direttamente collegata al valore del titolo obbligazionario “Crescita più Minimo Eurostoxx”.

Tale titolo viene emesso da Kaupthing Bank Hf alla quale Moody’s attribuisce il rating A1.

Kaupthing Bank Hf che ha sede a Reykjavik (Islanda), è una fra le dieci più grandi banche dei paesi nordici e offre servizi finanziari anche in Gran Bretagna, Svizzera, Lussemburgo e Stati Uniti d’America.

Il parametro di riferimento a cui è indicizzato il titolo strutturato sopra citato è l’indice azionario D.J. Eurostoxx 50.

Tale indice, basato su un paniere costituito da cinquanta tra i principali titoli azionari di paesi europei che aderiscono all’Euro, è calcolato quotidianamente ed il relativo valore viene pubblicato sui principali quotidiani nazionali ed internazionali.

Le azioni che attualmente lo compongono sono:

ABN AMRO Holding NV	HBOS PLC
Allianz AG	HSBC Holdings PLC
Anglo American PLC	ING Groep NV
Assicurazioni Generali SpA	Koninklijke Philips Electronics NV
AstraZeneca PLC	L’Oreal SA
Aviva PLC	Lloyds TSB Group PLC
AXA SA	Nestle SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Nokia OYJ
Banco Santander Central Hispano SA	Novartis AG
Barclays PLC	Rio Tinto PLC
BASF AG	Roche Holding AG
BNP Paribas	Royal Bank of Scotland Group PLC
BP PLC	Royal Dutch Shell PLC
BT Group PLC	SAP AG
Carrefour SA	Siemens AG
Credit Suisse Group	Societe Generale
DaimlerChrysler AG	Suez SA
Deutsche Bank AG	Telecom Italia SpA
Deutsche Telekom AG	Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Diageo PLC	Telefonica SA
E.ON AG	Tesco PLC
ENI SpA	Total SA
Fortis	UBS AG
France Telecom SA	Unilever NV
GlaxoSmithKline PLC	Vodafone Group PLC

Qualora, a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento, non fosse possibile calcolare il valore del parametro sopra citato, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore, incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare, nel caso in cui il parametro sopra citato cessasse di essere calcolato, lo si potrà sostituire con un altro avente caratteristiche similari o, addirittura, si procederà al rimborso anticipato dell’obbligazione.

**GRAFICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE PASSATE PERFORMANCE DELL'INDICE AZIONARIO DJ EUROSTOXX 50**

*(L'andamento passato del parametro di riferimento non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni del parametro stesso)*



**Scomposizione dell'obbligazione strutturata nella componente obbligazionaria ed in quella derivata (valori attuali)**

Scadenza (anni) :	<b>5</b>
Componente obbligazionaria	<b>87,99%</b>
Opzione	<b>6,01%</b>
Prezzo di emissione	<b>94,00%</b>

La componente derivativa è costituita da un'opzione asiatica trimestrale sul Dow Jones Eurostoxx50 con un floor a 2,5%, ed un flusso di opzioni digitali sempre sul Dow Jones Eurostoxx50, una per ogni rilevazioni dell'opzione asiatica, con payoff ciascuna pari a 0,3%.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente, mediante l'assunzione di posizioni nelle componenti derivata indicata nella tabella di cui sopra, potrebbe comportare, a scadenza, una possibile perdita fino ad un massimo del 6,394 % (sei virgola trecentonovantaquattro per cento) del premio versato.

**Si richiama in ogni caso l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Kaupthing Bank Hf non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.**

### TABELLA ESEMPLIFICATIVA

(Queste tabelle costituiscono una semplice ipotesi di evoluzione dell'indice di riferimento a cui è collegato il titolo obbligazionario. In particolare il calcolo del capitale a scadenza non costituisce garanzia alcuna di rendimento)

#### *Esempio di performance maggiore della cedola minima*

DATE	QUOTAZIONE INDICE	$R_i > 0$	ACCUMULO CEDOLA MINIMA
30-nov-05	3,300.00		
28-feb-06	3,533.84	VERO	0,3%
30-mag-06	3,271.48	FALSO	0%
30-ago-06	3,588.83	VERO	0,3%
30-nov-06	3,726.83	VERO	0,3%
28-feb-07	3,944.33	VERO	0,3%
30-mag-07	4,124.98	VERO	0,3%
30-ago-07	4,351.58	VERO	0,3%
30-nov-07	4,678.98	VERO	0,3%
29-feb-08	4,571.08	VERO	0,3%
30-mag-08	4,948.87	VERO	0,3%
29-ago-08	5,102.90	VERO	0,3%
28-nov-08	5,131.64	VERO	0,3%
27-feb-09	5,357.43	VERO	0,3%
29-mag-09	5,798.71	VERO	0,3%
31-ago-09	6,263.69	VERO	0,3%
30-nov-09	6,188.28	VERO	0,3%
26-feb-10	5,975.69	VERO	0,3%
31-mag-10	5,889.19	VERO	0,3%
30-ago-10	5,318.66	VERO	0,3%
16-nov-10	4,849.28	VERO	0,3%

Media 4.830,81

**50%**  
**Performance** 23,194%  
**Cedola minima**  
**accumulata** 5,700%

In questo esempio ipotizzando un investimento di € 5.000,00 (cinquemila), la prestazione liquidata al lordo di imposte sarà pari a € 6.159,70.

#### *Esempio di performance uguale alla cedola minima*

Non è possibile formulare un'ipotesi in cui la performance coincida perfettamente con la cedola minima.

**Esempio di performance minore della cedola minima**

DATE	QUOTAZIONE INDICE	$R_i > 0$	ACCUMULO CEDOLA MINIMA
30-nov-05	3,300.00		
28-feb-06	3,244.47	FALSO	0%
30-mag-06	3,209.02	FALSO	0%
30-ago-06	3,186.46	FALSO	0%
30-nov-06	3,241.49	FALSO	0%
28-feb-07	2,941.93	FALSO	0%
30-mag-07	2,755.81	FALSO	0%
30-ago-07	2,800.80	FALSO	0%
30-nov-07	2,789.17	FALSO	0%
29-feb-08	2,555.02	FALSO	0%
30-mag-08	2,443.13	FALSO	0%
29-ago-08	2,604.18	FALSO	0%
28-nov-08	2,853.50	FALSO	0%
27-feb-09	3,051.88	FALSO	0%
29-mag-09	3,211.17	FALSO	0%
31-ago-09	2,985.65	FALSO	0%
30-nov-09	2,872.95	FALSO	0%
26-feb-10	3,074.05	FALSO	0%
31-mag-10	3,310.98	VERO	0,3%
30-ago-10	3,280.58	FALSO	0%
16-nov-10	3,351.16	VERO	0,3%

Media 2,988.17

**50%**  
**Performance** -4,725%  
**Cedola minima**  
**accumulata** 0,600%

In questo esempio ipotizzando un investimento di € 5.000,00 (cinquemila), la prestazione al lordo di imposte sarà pari a € 5.125,00.

### 3.3 – Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni beneficiando di:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

**Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.**

### **3.4 – Costi gravanti sul contratto**

La Società ha acquistato l'obbligazione strutturata sotto la pari, ossia al 94,00% (novantaquattro per cento) del suo valore nominale; pertanto i caricamenti impliciti gravanti sul contratto sono pari al 6,00% (sei per cento) del premio versato.

In ogni caso, ai fini della rivalutazione del contratto, viene considerato l'intero premio versato dal Contraente.

### **3.5 – Decorrenza e durata del contratto**

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza è fissata per il 30/11/2005, la durata del contratto è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 30/11/2010.

### **3.6 – Informazioni sul premio**

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento), incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli.

**Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio.**

### **3.7 – Modalità di versamento del premio**

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S. C. a r. l. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito con cui la Società avesse stipulato accordi di distribuzione.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

### **3.8 – Modalità di scioglimento del contratto e determinazione del valore di riscatto**

Il Contraente può interrompere anticipatamente il contratto riscattandolo nei termini e con le modalità successivamente descritte.

Essendo in vita l'Assicurato il contratto è riscattabile, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso, mediante richiesta scritta del Contraente alla Società.

Il valore di riscatto sarà pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto, calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra:

- 0,4951% annuo
- e
- il tasso riferito alla curva swap in euro, "interest rate swap (offer)", maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto per i primi quattro anni di vita della polizza, o, per l'ultimo anno di vita del contratto, il tasso riferito alla curva money mkt (offer), maggiorato di 0,5 punti percentuali.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale e trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, analoga facoltà è concessa agli aventi diritto in questa ipotesi. In tal caso la

prestazione liquidata per riscatto sopra descritta sarà maggiorata di un importo pari all' 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio netto pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato come sopra indicato.

Il riscatto risolve ed estingue definitivamente il contratto.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'articolo 16 delle Condizioni Contrattuali - "Pagamento delle prestazioni da parte della Società". Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

**Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società. Il valore di riscatto potrebbe infatti risultare inferiore al premio versato.**

**Il pagamento del valore di riscatto da parte della Società è subordinato alla capacità di rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente. Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Kaupthing Bank Hf non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.**

#### ***TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO***

***(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto lordo decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari a € 5.000,00)***

Ipotesi con tasso swap pari a: 0,5%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,00%.

**Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 5.024,01**

Ipotesi con tasso swap pari a: 0,7422%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,2422%.

**Valore di riscatto liquidabile € 5.000,00**

Ipotesi con tasso swap pari a: 2,00%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 2,50%.

**Valore di riscatto liquidabile € 4.878,04**

### **3.9 – Modalità di esercizio del diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando

l'originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Società, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente Agenzia della rete distributiva, ovvero dal ricevimento della lettera raccomandata, completa dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, da parte della Direzione Generale della Società, la Società stessa rimborserà al Contraente, previa consegna, il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

### **3.10 – Prescrizione**

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura, annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

### **3.11 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società**

A seguito della richiesta di recesso, riscatto o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore dei Beneficiari, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

### **3.12 – Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile e aspetti giuridici del contratto di assicurazione sulla vita (alla data di redazione della presente nota)**

### *Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità*

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

### *Tassazione delle somme assicurate*

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione, sarà tassata al 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento), ad eccezione della maggiorazione liquidata per il caso di morte che ne è esente.

### *Impignorabilità e inalienabilità*

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed inalienabili da parte del creditore.

### *Decesso del Contraente*

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli eredi legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente stesso.

### **3.13 – Regole relative all'esame dei reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 0277005903 - Reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### **3.14 – Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge italiana.

### **3.15 – Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

### **3.16 – Lingua utilizzabile**

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

### **3.17 – Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione 1.

### **3.18 – Informazioni relative al contratto**

Qualora, nel corso della sua durata, il contratto dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

### **3.19 – Informazioni relative al valore di riscatto**

Su domanda del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

#### **1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

#### **3. CONFERIMENTO DEI DATI**

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

#### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

#### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

#### **6. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

#### **7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

#### **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

#### **9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

# TERMINOLOGIA

<b>SOCIETA'</b>	l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A.
<b>TARIFFA</b>	codice che identifica ciascuna forma assicurativa
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>	documento che disciplina il contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	documento che prova l'esistenza del contratto
<b>CONTRAENTE</b>	persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto
<b>ASSICURATO</b>	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto
<b>BENEFICIARIO</b>	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione
<b>DECORRENZA</b>	data di inizio della copertura assicurativa
<b>PREMIO UNICO</b>	importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto
<b>RISERVA MATEMATICA</b>	importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto
<b>TITOLO OBBLIGAZIONARIO</b>	titolo obbligazionario strutturato a cui sono direttamente collegate le prestazioni contrattuali denominato "Crescita più minimo Eurostoxx"
<b>PARAMETRO DI RIFERIMENTO</b>	L'indice azionario D.J Eurostoxx 50

# CONDIZIONI CONTRATTUALI

*CRESCITA PIU' MINIMO - TARIFFA 25IJ - ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO D.J. EUROSTOXX 50*

## SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

### **Articolo 1 – Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici firmate dalla Società stessa e dalle presenti Condizioni Contrattuali. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

### **Articolo 2 – Prestazioni**

Al 30/11/2010, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati un importo pari al premio corrisposto moltiplicato per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario “Crescita più Minimo Eurostoxx” a tale data.

Inoltre, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, l'importo liquidabile alla scadenza del contratto verrà aumentato di una somma pari all' 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio inizialmente versato.

**Le prestazioni erogabili da parte della Società alla scadenza contrattuale sono subordinate alla capacità di rimborso dell'obbligazione “Crescita più Minimo Eurostoxx” da parte dell'emittente. Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Kaupthing Bank Hf non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.**

### **Articolo 3 – Titolo obbligazionario**

Il titolo obbligazionario “Crescita più Minimo Eurostoxx”, a cui sono collegate le prestazioni contrattuali, viene emesso da Kaupthing Bank Hf alla quale Moody's attribuisce il rating A1.

La Società si impegna a comunicare in qualsiasi momento, a seguito della richiesta del Contraente, la quotazione raggiunta dal titolo.

**N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione. Nel caso in cui Kaupthing Bank Hf non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.**

### **Articolo 4 – Parametro di riferimento**

Alla data di decorrenza del contratto il parametro di riferimento a cui è indicizzato il titolo obbligazionario sopra citato è l'indice azionario D.J. Eurostoxx 50.

### **Articolo 5 – Rischio morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste successivamente.

### **Articolo 6 – Premio e durata del contratto**

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato.

La data di decorrenza del contratto è fissata per il 30/11/2005, la sua durata è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 30/11/2010.

## SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

### **Articolo 7 – Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione**

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di decorrenza posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata sulla polizza.

### **Articolo 8 – Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Società, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente Agenzia della rete distributiva, ovvero dal ricevimento della lettera raccomandata, completa dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, da parte della Direzione Generale della Società, la Società stessa rimborserà al Contraente, previa consegna, il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

## SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

### **Articolo 9 – Eventi di disgregazione del mercato**

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore del parametro sopra citato, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore, incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare, nel caso in cui il parametro sopra citato cessasse di essere calcolato, lo si potrà sostituire con altri aventi caratteristiche simili o, addirittura, si procederà al rimborso anticipato dell'obbligazione.

### **Articolo 10 – Riscatto**

E' facoltà del Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto, richiedere, essendo in vita l'Assicurato, la risoluzione del contratto con la conseguente liquidazione anticipata.

Il valore di riscatto sarà pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto, calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra:

- 0,4951% annuo;

e

- il tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto per i primi quattro anni di vita della polizza, o, per l’ultimo anno di vita del contratto, il tasso riferito alla curva money mkt (offer) maggiorato di 0,5 punti percentuali.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto, analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari all' 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.

La richiesta di riscatto deve essere effettuata per iscritto alla Società.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato.

**Il pagamento del valore di riscatto da parte della Società è subordinato alla capacità di rimborso dell’obbligazione da parte dell’emittente. Si richiama l’attenzione sul fatto che, nel caso in cui Kaupthing Bank Hf non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell’obbligazione.**

#### **Articolo 11 – Opzioni alla scadenza del contratto**

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato, chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

#### **Articolo 12 – Cessione**

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Società ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

#### **Articolo 13 – Pegno**

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Società ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

#### **Articolo 14 – Prestiti**

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

### **SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 15 – Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

#### **Articolo 16 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società**

A seguito della richiesta di recesso, riscatto o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore dei Beneficiari, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

### **SEZIONE V – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

#### **Articolo 17 – Limitazioni ed esclusioni**

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente e del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

## **SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'**

### ***Articolo 18 – Tasse e imposte***

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### ***Articolo 19 – Legislazione applicabile***

Al contratto si applica la Legge italiana.

### ***Articolo 20 – Foro competente***

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).